



STATUTO dell'Associazione "Ars in Corde"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

È costituita l'Associazione culturale denominata Ars in Corde, con sede legale in Rosta (TO), precedentemente costituita come APS (associazione di promozione sociale). Si precisa che la denominazione "Ars in Corde", "ArsinCorde", "Associazione Ars in Corde" è tutelato da un diritto d'autore richiesto dalla Sig.ra Sara Alessandra Sottile che concede all'associazione la licenza d'uso per tutta la durata dell'accordo associativo.

Art. 2

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dagli associati e le cariche associative sono elettive. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art.3

L'Associazione pone come finalità ed attività istituzionale la pratica, la diffusione e la promozione della cultura teatrale. L'Associazione intende attuare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- a) l'allestimento di spettacoli teatrali, agendo nel rispetto della normativa vigente;
- b) la promozione della pratica teatrale con l'organizzazione di laboratori, workshop e seminari, anche nell'ambito scolastico, per le diverse specializzazioni, rivolti, in maniera prevalente, ai propri associati e a quelli di associazioni collegate;
- c) la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l'organizzazione di convegni, rassegne, manifestazioni, concorsi, bandi;
- d) la realizzazione di iniziative editoriali, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura teatrale e promulgazione delle stesse attraverso strumenti editoriali e telematici;
- e) lo svolgimento di attività che consentano agli associati di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale, soprattutto, ma non esclusivamente, nel campo del teatro;
- f) l'affiancamento ad Enti ed Istituzioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, artistico e turistico, proponendo iniziative per lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale;
- g) la valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili, anche come forma specifica di lotta al disagio tra le giovani generazioni;



- h) la promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;
- i) la promozione, in conformità alle esigenze degli associati, di ogni altra attività culturale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o ingaggiare artisti, docenti, consulenti e personale specializzato interno e/o estraneo all'Associazione.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi associativi, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5

L'Associazione si finanzia con:

- a) le quote degli associati, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) contributi da parte di enti pubblici e privati;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti da parte di persone fisiche o giuridiche;
- d) i proventi di gestione;
- e) ogni altro provento comunque conseguito.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario e Tesoriere.



TITOLO II: GLI ASSOCIATI

Art. 7

Possono essere “associati” dell'Associazione tutte le persone che condividano le finalità di cui al presente Statuto e intendano partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda degli interessati. Gli associati intervengono con diritto di voto alle Assemblee; inoltre, hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità annuale e di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; inoltre, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione e di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo associativo. La qualifica di associato si perde per decesso, dimissioni o per espulsione.

Gli associati possono essere radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi associativi;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- c) quando arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo e determinano l'immediata sospensione dell'associato ma, per diventare definitivamente esecutive, devono essere ratificate dall'Assemblea nella sua prima riunione. L'associato, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8

L'Assemblea degli associati rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni rendono obbligatoria l'osservanza, anche se dissenzienti o assenti. All'Assemblea possono partecipare tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno trascorso e del rendiconto preventivo dell'anno in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.



L'Assemblea è convocata, dal Presidente, in via straordinaria, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo degli associati, oppure lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso affisso nei locali dell'Associazione; la comunicazione deve elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario o da altro associato incaricato. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza assoluta degli associati e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza degli associati presenti tranne nel caso di scioglimento anticipato dell'Associazione per il quale è necessaria la presenza e l'approvazione di almeno due terzi degli associati presenti, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 9

Sono compiti dell'Assemblea degli associati:

- a) deliberare sulle linee generali del programma di attività per l'anno associativo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente e su quello preventivo dell'anno in corso;
- c) eleggere, tra i propri associati, il Presidente e il Vicepresidente;
- d) eleggere, tra i propri associati, i tre membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulle relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare sulle espulsioni degli associati decise dal Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- h) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere trascritte nel "Registro dei verbali delle Assemblee dei soci", rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i tre giorni che seguono l'Assemblea.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente,
- b) il Vicepresidente
- c) il Segretario e Tesoriere
- d) i Consiglieri.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri associati e resta in carica per tre anni.



Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, tra i propri membri e resta in carica per tre anni.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i propri associati e restano in carica per tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario. La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 11

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i programmi di attività associativa previsti sulla base delle disposizioni dall'Assemblea;
- c) redigere i rendiconti da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- d) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti all'attività associativa;
- e) deliberare circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione degli associati;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività associativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- h) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di dipendenti;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione associativa.

Art. 12

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. La firma spetta al Presidente o in sua assenza al Vicepresidente.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.



In sua assenza, detti compiti sono delegati al Vicepresidente che sostituisce totalmente il Presidente.

Il Segretario e Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione e tenere aggiornata la contabilità e i registri contabili;
- b) tenere aggiornati il “Registro dei verbali dell'Assemblea dei soci”, il “Registro dei verbali del Consiglio Direttivo” ed il “Registro dei soci”.

TITOLO IV: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà della Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art.14

Le somme versate per la tessera associativa e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

TITOLO V: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 15

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente attuata unitamente all'attività istituzionale. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel “Registro dei verbali delle Assemblee dei soci”, rimane affisso nei locali della Associazione durante i tre giorni che seguono l'Assemblea.



TITOLO VI: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati: è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

Luogo e data

27 Giugno 2019

Il Presidente